



**LEGAMBIENTE**

Milano, 18/11/2015

A:

V Commissione Territorio e Infrastrutture

VI Commissione Ambiente e Protezione civile

**OGGETTO: Progetto di Legge n. 0266 "REVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA"**

Premessa

Con la presente, si esprime apprezzamento per lo sforzo di innovare e inquadrare la disciplina relativa alla gestione dei corsi d'acqua con **specifico riferimento alla mitigazione e all'adattamento degli insediamenti al rischio idraulico. Questa terminologia, oggi, dovrebbe prendere il posto del concetto divenuto obsoleto e improprio di 'difesa del suolo'**: con questo termine infatti nel passato (e, ahinoi, ancora nella pratica corrente in Lombardia) si sono giustificate anche opere improvvise, di non necessario irrigidimento dei corsi d'acqua attraverso argini e difese spondali pensate per limitare, e non per concedere loro sfogo, le dinamiche fluviali. Opere che sono giustificate quando occorre difendere nuclei insediativi non delocalizzabili, ma che non dovrebbero essere assunte come 'difesa del suolo' in sé, laddove quel suolo costituisca ambito naturale di divagazione di un corso d'acqua, ed anzi in tal caso dovrebbero essere espressamente proibite. Sappiamo bene infatti che quelle arginature, nei confronti di fenomeni impulsivi, servono solo a trasferire e talvolta a generare il rischio in altre aree. Troppo spesso invece l'approccio della legge è che gli alvei dei corsi d'acqua siano strutture fisse e immutabili, così come le opere idrauliche. Manca del tutto l'idea di "spazio fluviale" che comprende aree di esondazione e di divagazione planimetrica degli alvei. A tal fine potrebbe essere almeno recuperato il concetto che la mitigazione del rischio deve accompagnarsi a interventi di riqualificazione fluviale, con logiche di integrazione e multifunzionalità degli interventi che tengano in conto anche le esigenze di connessione ecologica e di riequilibrio paesaggistico, oltre che di miglioramento delle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici, rafforzando **l'integrazione delle misure e degli obiettivi indicati dalle due direttive europee 'acque' e 'alluvioni' (2007/60/CE e 2000/60/CE)**, nonché l'integrazione degli interventi già prevista dal decreto "sblocca Italia".

**Molto positiva è anche l'introduzione per legge dei concetti di invarianza idrologica come obbligo progettuale** per i nuovi interventi di trasformazione del territorio e di ristrutturazione degli edifici esistenti, anche se l'implementazione della norma dovrebbe richiedere anche forme di incentivazione finanziaria o fiscale atte a compensare il maggior costo di detti interventi. Attualmente infatti tali interventi non risultano facilmente accessibili né convenienti per l'operatore privato: è bene che diventino standard costruttivo obbligatorio ma, soprattutto per gli interventi su edifici esistenti, occorrono anche leve e agevolazioni economiche. Altrove, soprattutto all'estero, tali agevolazioni risiedono nella modulazione della fiscalità sulla proprietà edilizia, che è commisurata alla superficie



**LEGAMBIENTE**

---

impermeabile e che può essere ridotta nella misura in cui il proprietario dimostri di aver ridotto tale superficie attraverso interventi strutturali (de-sigillatura di superfici pavimentate, tetti verdi, accumuli di acque piovane, ecc...)

Apprezzabile è il tentativo di riordino delle competenze su difesa del suolo e polizia idraulica, con il riconoscimento importante del ruolo svolto dai Consorzi di Bonifica, **tuttavia permane, in alcuni casi anche appesantita, la condizione di 'spezzatino istituzionale' oggi esistente e che, per esempio, troppo spesso rende complicato se non impossibile tenere insieme gli aspetti qualitativi dei corsi d'acqua con gli aspetti quantitativi della gestione delle loro portate.** Non vediamo così ancora emergere quella visione integrata delle politiche riferite ai bacini idrografici, che invece è essenziale per un corretto approccio al tema. **Manca inoltre una correlazione esplicita ed adeguatamente articolata con le strategie nazionale/regionale di adattamento ai cambiamenti climatici.**

**Carenti**, anche nei documenti che accompagnano e motivano il dispositivo, **i riferimenti al Piano di Gestione per il Fiume Po e alla competente Autorità di Bacino, nonché ai Contratti di Fiume come strumento di programmazione negoziata e infrastruttura di partecipazione**, utili anche per instradare correttamente il confronto pubblico sulle opere da realizzare, di cui occorrerebbe definire un ruolo almeno consultivo, prevedendo, ad esempio, che sui bacini dove esiste un Contratto di Fiume il programma di difesa suolo acquisisca un parere raccolto a maggioranza da parte dell'organo rappresentativo dello stesso.

#### Osservazioni generali

1. Sostituire nel documento il termine obsoleto “difesa del suolo” con **“mitigazione del rischio idraulico”**
2. Integrare il testo con **l'idea di “spazio fluviale”** che comprenda aree di esondazione e di divagazione planimetrica degli alvei e che, in prima applicazione, recepisca come indirizzo programmatico le mappe del rischio idraulico.
3. Migliorare la definizione dei **concetti di invarianza idraulica ed idrologica**. Nel testo il concetto di invarianza idrologica “contiene” quello di invarianza idraulica, a cui viene sempre associato, non vediamo perciò controindicazioni a che il secondo, ai fini di questa norma, venga convenientemente riassorbito nel primo.
4. Rafforzare **l'integrazione delle politiche e degli interventi come sollecitato dall'Unione Europea**. In particolare delle due direttive, la Direttiva Acque 2000/60 e la Direttiva Alluvioni 2007/60
5. Considerare l'introduzione del **concetto di servizio ecosistemico** per quei territori che perdono valore agricolo, ma che acquisiscono un ruolo strategico di prevenzione di allagamenti nei territori a valle. Dunque vale la pena considerare da parte delle comunità di valle che ne traggono giovamento, verso i privati, modalità di risarcimento concordate dove Comunità Montane e Consorzi siano garanti di tali transazioni.
6. Introduzione del **concetto di governo delle acque di falda**



**LEGAMBIENTE**

---

#### Osservazioni Puntuali

- Circa la competenza in materia di riscossione dei canoni (art. 5), è opportuno specificare che tali **entrate restano vincolate ad interventi di manutenzione e riqualificazione del reticolo idrico**. E' da evitarsi nel modo più assoluto che tali canoni diventino una generica fonte d'entrata comunale
- Si ritiene che il versamento di una indennità *una tantum* per la costituzione di servitù (art. 25 c. 2) sia insufficiente e inefficace, anche alla fine di evitare contenziosi. Si suggerisce che **l'indennità per la costituzione di servitù sia sostituita e/o integrata da un pagamento annuale, o al limite dalla copertura dei costi di una polizza assicurativa** che copra i costi del mancato raccolto, e che queste indennità sia garantita da un fondo solidarietà alimentato da pagamenti a carico degli enti territoriali che beneficiano della funzione di laminazione svolte a monte
- **Segnaliamo (art. 32) che gli importi destinati per la "Realizzazione di progetti strategici di sottobacino", quantificati in 60.000 euro all'anno per il 2015, 2016 e 2017, siano ampiamente sottostimati.** Valutiamo invece fondamentale garantire, a fronte di risultati oggettivi e di progettualità messe in campo, che i trasferimenti alle amministrazioni locali per la conoscenza del territorio e la prevenzione dei rischi, siano contemplati ed adeguatamente alimentati.

#### Proposte di emendamenti all'articolato

##### **Art. 2**

**comma 2** - Dopo 'in materia di acque' inserire 'nonché la sua integrazione con la direttiva quadro n. 2007/60/CE';

##### **Art.5**

###### **Comma 1**

###### **Lettera b) (comma 114 bis)**

Inserire al termine la frase "L'esercizio delle funzioni delegate può venir revocato dalla Regione in caso di riscontrata inadempienza nella gestione e nel controllo del reticolo idrico minore"

##### **Art.6**

###### **comma 1**

###### **Inserire il seguente comma 1bis**

**1bis** - "La Regione ed ARPA Lombardia provvederanno ad integrare il quadro regionale con il rilevamento dei parametri qualitativi e quantitativi dei principali corsi d'acqua e dei loro affluenti, ove possibile registrando e acquisendo i dati idrologici e i principali parametri chimico-fisici in combinazione e in tempo reale, anche ai fini della determinazione dei carichi alle sezioni di chiusura dei sottobacini, nonché della tempestiva identificazione di immissioni irregolari; esse inoltre provvederanno a semplificare le procedure di validazione dei dati con l'obiettivo di renderne immediata l'accessibilità dal sistema informativo pubblico di ARPA Lombardia".



**LEGAMBIENTE**

---

**Art.7**

**Comma 2**

**Lettera f)**

Al **comma 3 del nuovo art. 58 bis** dopo le parole 'novanta giorni' inserire, quale ulteriore elemento di perentorietà, il divieto di autorizzare nuovi scarichi di acque bianche o miste alla rete fognaria o ai corpi idrici superficiali”

Al **comma 4, lettera f del nuovo art. 58bis** dopo “drenaggio urbano sostenibile” aggiungere le seguenti parole “compresa la possibilità di prevedere riduzioni dei prelievi fiscali locali ai proprietari di immobili che dimostrino di avere progettato e realizzato interventi per gestire e/o riutilizzare le acque di pioggia prevenendone il conferimento a pubblica fognatura”

Al **comma 4, del nuovo art. 58bis**, aggiungere la seguente lettera g):

“g) l’obbligo di applicazione del principio di invarianza idraulica per interventi di ristrutturazione di edifici o complessi edilizi estesi su lotti di superficie maggiore di 2000 mq”

**Art.19**

**Dopo il comma 3** è inserito il seguente **comma 4**:

**4.** “E’ vietata la manutenzione o il ripristino di opere non comprese nel programma di intervento di cui all’art 69 del d.lgs 152/2006, e laddove non sia chiaramente dimostrabile la loro funzione di difesa di centri abitati o infrastrutture strategiche”

**Art.20**

**Comma 2**

Sostituire l'espressione 'nonché l'asportazione dei detriti' con:

“nonchè la demolizione di argini e difese spondali laddove ciò consenta di ripristinare condizioni più naturali di divagazione dell'alveo, l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove il loro accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali.”

**Art.29**

Nel **titolo** aggiungere dopo “consorzi di bonifica” il termine “e ai gestori del Servizio Idrico Integrato”

**Comma 2** – dopo “consorzi di bonifica e irrigazione” aggiungere “e ai gestori del Servizio Idrico Integrato”

**Art.30**

**Comma 1**

**lettera f) - (art. 4bis dell’art. 80 della legge 31/2008)**

La frase “4bis . L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) può affidare ai consorzi di bonifica, tramite la stipula di convenzioni, attività di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici” è sostituita con la frase “L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) garantisce la attività



**LEGAMBIENTE**

---

di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici, incrementando il sistema dei rilevamenti e garantisce protocolli di validazione dei dati che ne contemplino la pubblicazione in tempo reale sul portale informativo di ARPA Lombardia. Potrà inoltre avvalersi della collaborazione dei consorzi per incrementare i propri punti di campionamento attraverso protocolli certificati”

Milano, 18/11/2015

Barbara Meggetto

Presidente Legambiente Lombardia